

3033. L'ingiusta dannificazione in generale (2005)¹

Angel Rodríguez Luño

1. Natura e moralità dell'ingiusta dannificazione

Si chiama genericamente ingiusta dannificazione (*iniusta damnificatio*) la lesione intenzionale del diritto del prossimo ai suoi beni naturali senza che ne derivi arricchimento o vantaggio materiale per colui che causa il danno, come invece avviene nel furto e nella rapina. Il danno dei beni soprannaturali del prossimo è lo scandalo, peccato contro la carità di cui si tratta nel volume II di questo manuale. Nelle pagine seguenti tratteremo del danneggiamento dei beni naturali, sia spirituali (diffamazione, calunnia, ecc.) sia corporali (mutilazione, aborto, ecc.) o esterni (distruzione di beni materiali).

In quanto lesione della giustizia, l'ingiusta dannificazione è un peccato *ex genere suo* grave. Ormai sappiamo che *ex genere suo* grave significa che può essere lieve nei casi in cui la materia fosse di scarsa entità e non ci fossero altre circostanze aggravanti.

Dall'ingiusta dannificazione scaturisce il dovere rigoroso di riparare o risarcire il danno arrecato se l'azione è *veramente, efficacemente e formalmente* ingiusta. L'azione è *veramente ingiusta* se lesiona la giustizia, e quindi un diritto dell'altro. Se un passante non aiuta a spegnere un incendio sviluppatosi in un negozio, potendolo fare, pecca contro la carità, ma non attenta contro un diritto del proprietario del negozio, e non è tenuto a risarcire. È *efficacemente ingiusta* l'azione che è causa del danno; non lo è invece un'azione lecita che diventa occasione o *conditio sine qua non* per la causazione di un danno da parte di un altro soggetto. Chi rispettando le disposizioni legali vende un arma idonea per la caccia, che poi viene utilizzata per ferire una terza persona, non

¹ Parte di un'opera in preparazione

ha commesso un'azione efficacemente ingiusta. *Formalmente ingiusta* è l'azione che costituisce un peccato contro la giustizia. Non è formalmente ingiusta la lesione di un diritto altrui in modo del tutto involontario. È possibile tuttavia che la causazione non intenzionale di un danno costituisca una colpa giuridica. In quel caso esiste il dovere morale di risarcire se: a) così lo dispone una sentenza giudiziaria; b) se così era stato liberamente stipulato esplicitamente o implicitamente in un contratto².

2. La cooperazione all'ingiusta dannificazione

Capita spesso che diverse persone concorrono alla causazione di un danno ingiusto. Tradizionalmente si distinguono 6 forme di cooperazione positiva e 3 forme di cooperazione negativa, che venivano memorizzate con i seguenti versetti latini:

*Iussio, consilium, consensus, palpo, recursus,
Participans, mutus, non obstans, non manifestans*³.

Coopera positivamente il mandante, chi consiglia, chi acconsente, chi muove a fare il male mediante l'adulazione, chi offre i mezzi e chi partecipa nell'azione ingiusta. Cooperava negativamente chi non parla prima che avvenga

² Riferendosi a quanto san Tommaso afferma in *S. Th.*, II-II, q. 62, a. 6, scrive il De Vitoria: l'Aquinate «pone un principio universale in materia di restituzione [...]: che cioè si può essere tenuti alla restituzione, o per il bene preso o per l'ingiustizia dell'azione compiuta. - Prima conclusione: chi possiede un bene altrui, comunque l'abbia ricevuto, è tenuto a restituirlo. Seconda conclusione: per l'ingiustizia compiuta è tenuto alla restituzione chi distrugge la roba altrui, bruciandone per esempio la casa, o distruggendone gli averi. Terza conclusione: pur avendo preso il bene altrui col consenso del proprietario, però per mia esclusiva utilità [prestito], sono tenuto a restituirla in caso di perdita. Quarta conclusione: se invece l'ho accettata per utilità del proprietario [deposito], e la perdo senza colpa, non sono tenuto alla restituzione» (F. DE VITORIA, *Comentarios a la Secunda Secundae de Santo Tomás*, Salamanca 1934, vol. III, p. 175).

³ Cfr. M.D. PRÜMMER, *Manuale Theologiae Moralis*, 15^a ed., Herder, Barcinone - Friburgi Brisg. - Romae 1961, vol. II, n. 100; J. MAUSBACH, *Teologia Morale*, ed. riveduta da G. Ermecke, Paoline, Alba 1959, pp. 1093-1097. Anche il *Catechismo della Chiesa Cattolica* prende in considerazione sia la cooperazione positiva che quella negativa: «Il peccato è un atto personale. Inoltre, abbiamo una responsabilità nei peccati commessi dagli altri, quando *vi cooperiamo*: prendendovi parte direttamente e volontariamente; comandandoli, consigliandoli, lodandoli o approvandoli; non denunciandoli o non impedendoli, quando si è tenuti a farlo; proteggendo coloro che commettono il male» (n. 1868).

in danno, chi non impedisce la realizzazione del danno, e chi non lo denuncia dopo.

In termini generali vale per il concorso nell'ingiusto danno quanto si è detto prima. C'è il dovere morale di riparare o risarcire se la propria cooperazione è veramente, efficacemente e formalmente ingiusta. In caso di cooperazione materiale, se così lo stabilisce una sentenza giudiziaria o se così è stato liberamente stipulato. Aggiungiamo qualche precisazione su alcune forme di cooperazione.

L'incitamento al male più efficace è il comando (*iussio*) e l'incarico (*mandatum*)⁴. Il mandante è la causa principale del male e, se si danno le condizioni prima menzionate, deve risarcire non solo colui che è stato danneggiato⁵, ma anche il mandatario o esecutore se c'è stato abuso di autorità, forza o frode da parte del mandante.

Chi dà ad un altro il consiglio di danneggiare una terza persona non viene considerato come causa principale del danno arrecato, ed è tenuto a riparare il danno solo nella misura in cui il consiglio influisce efficacemente sull'azione ingiusta. Solo dovrebbe risarcire a chi ha commesso il danno se quest'ultimo fosse stato tratto in errore mediante la menzogna o la frode, oppure se chi dà il consiglio aveva in virtù del suo ufficio il dovere di dare buoni consigli (pubblico ufficiale, confessore, ecc.). Non è da ritenere come azione ingiusta quel consiglio, per il quale, al posto di un male maggiore *che non si può assolutamente evitare*, si consiglia un male minore incluso nel maggiore e contro la stessa persona. Tale consiglio gioca infatti nell'interesse di quest'ultima⁶.

Il consenziente può essere semplicemente chi approva il male fatto da un altro, senza influire in esso, oppure colui che si mette d'accordo con altri per causare un danno (un giudice che si mette d'accordo con gli altri membri del

⁴ Si parla propriamente di comando (*iussio*) quando il mandante approfitta la sua autorità su chi esegue il mandato (per esempio, se il mandante è un capo militare e chi esegue è un suo subordinato). L'incarico (*mandatum*) avviene invece per libero accordo; per esempio, se il mandante paga qualcuno affinché realizzi l'azione ingiusta.

⁵ È stata condannata da Innocenzo XI la seguente tesi: «Colui che spinge o induce un altro ad arrecare un grave danno a una terza persona, non è tenuto alla riparazione di questo danno arrecato» (DS 2139).

⁶ Cfr. M.D. PRÜMMER, *Manuale Theologiae Moralis*, cit., vol. II, n. 103 b); J. MAUSBACH, *Teologia Morale*, cit., p. 1094.

tribunale per emettere una sentenza ingiusta, o la stessa cosa tra diversi membri di un organo legislativo).

La cooperazione più stretta in sostegno dell'ingiustizia è la partecipazione esterna e fisica all'azione che danneggia. La cooperazione formale è sempre moralmente illecita e implica il dovere di risarcire se e nella misura in cui è stata causa del danno. Se la cooperazione era talmente necessaria che senza di essa l'ingiustizia non sarebbe stata possibile, il dovere di risarcire si estende a tutto il danno *in solidum*; se la cooperazione non era necessaria, si deve risarcire solo una parte del danno causato. Della cooperazione materiale e delle condizioni sotto le quali può essere lecita abbiamo già parlato⁷. Ad azioni come l'assassinio, l'adulterio, ecc., non è mai lecito cooperare materialmente di forma immediata, «poiché in questi casi il diritto ha come corrispettivo un incondizionato dovere, che non può essere mai liberamente calpestato, né bilanciato da superiori beni dell'altra parte»⁸.

La cooperazione negativa (tacere, non impedire, non denunciare) è un'ingiustizia, dalla quale deriva un certo dovere di risarcire, quando chi coopera era obbligato in virtù del suo ufficio o di un contratto tacito o espresso ad impedire l'azione ingiusta, sempre che ciò possa essere fatto senza grave incomodo. Sarebbe il caso di poliziotti, cassieri, guardie forestali, ispettori, amministratori, ecc. che non impedissero o denunciassero gli illeciti che rientrano nelle loro competenze specifiche. Essi sono pagati per svolgere compiti di prevenzione e controllo, e vengono meno alla giustizia commutativa se non li svolgono coscienziosamente.

Molte volte la misura in cui si deve risarcire viene regolata dalle leggi civili. È moralmente lecito e doveroso adeguarsi ad esse, tranne nei casi in cui fossero manifestamente ingiuste.

⁷ Cfr. E. COLOM – A. RODRÍGUEZ LUÑO, *Scelti in Cristo per essere santi. Elementi di teologia morale fondamentale*, 3 ed., Edizioni Università della Santa Croce, Roma 2003, cap. XI, paragrafo 8.

⁸ J. MAUSBACH, *Teologia Morale*, cit., pp. 1095-1096.